

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

Le richieste possono essere inviate via posta all'indirizzo indicato in calce al presente modulo, oppure scannerizzate all'indirizzo moduli@prevedi.it.
Non si accettano fotografie/fax.

Tempi di pagamento: se la richiesta arriva a Prevedi dal giorno 1 al giorno 16 del mese, corretta e completa dei documenti richiesti, la prima rata sarà liquidata alla metà del terzo mese successivo; se arriva dal giorno 17 a fine mese, la rata sarà liquidata alla metà del quarto mese successivo. Il termine decorre dal momento in cui la richiesta è completa. (Es: se arriva dall'1 al 16 gennaio, il pagamento sarà a metà aprile; se arriva dal 17 al 31 gennaio, il pagamento sarà a metà maggio)

1. DATI DELL'ADERENTE

COGNOME	NOME	SESSO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
NATO A (COMUNE/CITTÀ/STATO ESTERO)	PROV.	DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CODICE FISCALE <input type="text"/>		
INDIRIZZO DI RESIDENZA (VIA/PIAZZA)	N. CIVICO	SCALA INTERNO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C.A.P.	COMUNE/CITTÀ DI RESIDENZA	PROV.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CELLULARE	E-MAIL*	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Inserendo l'indirizzo e-mail, l'aderente accetta di ricevere comunicazioni in forma elettronica. Tale scelta può essere modificata scrivendo a info@prevedi.it

2. REQUISITI PER LA RICHIESTA

Ferma restando la necessità di essere iscritti ad una forma pensionistica complementare da almeno 5 anni, il diritto all'erogazione della RITA si acquisisce nei due seguenti casi (**barrare l'opzione corrispondente al proprio caso**):

- A)** Cessazione del rapporto di lavoro, maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla richiesta e contribuzione di almeno 20 anni nel regime obbligatorio di appartenenza.
Tutte e tre le condizioni devono sussistere al momento della richiesta.
- B)** inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi alla richiesta.
Tutte e due le condizioni devono sussistere al momento della richiesta.

3. PERCENTUALE DELLA POSIZIONE DA DESTINARE ALL'EROGAZIONE DELLA RITA

È possibile destinare alla prestazione anticipata (RITA) fino al 100% della posizione accumulata nel Fondo Prevedi. La parte della posizione non erogata in forma di RITA seguirà le regole ordinarie di accumulo presso Prevedi e di successiva liquidazione alla maturazione dei requisiti pensionistici.
Barrare una sola opzione.

- 100% DELLA POSIZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE MATURATA**
- _____ **% DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE MATURATA** (indicare la percentuale desiderata)

4. PERIODICITÀ DELLA RENDITA TEMPORANEA INTEGRATIVA ANTICIPATA

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata verrà erogata con cadenza trimestrale, fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

5. TIPOLOGIA DI RENDITA TEMPORANEA INTEGRATIVA ANTICIPATA

Per coloro la cui posizione previdenziale è - al momento della presente richiesta - investita nel comparto BILANCIATO, si comunica che la parte della posizione individuale convertita in RENDITA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA), durante l'erogazione della stessa sarà investita nel comparto SICUREZZA, salvo diversa indicazione da specificarsi in questa sezione:

- Voglio che l'importo richiesto a titolo di RENDITA TEMPORANEA ANTICIPATA continui ad essere investito nel comparto BILANCIATO durante l'erogazione della RITA**

NB: L'importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari. È consigliato scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo in vista della erogazione. In caso di richiesta di RITA in forma parziale la parte residua della posizione continuerà ad essere gestita nella maniera ordinaria con le prerogative tipiche ammesse dalla normativa vigente.

REGOLAMENTO "RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA" (RITA)

La legge 205/2017 ha previsto, ai commi 168 e 169, la possibilità di erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) per tutti gli iscritti alla previdenza complementare che, essendo vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si trovino nelle situazioni previste dall'articolo 11, comma 4, del d.lgs 252/2005.

La RITA consiste nell'erogazione frazionata di tutto o parte della posizione previdenziale maturata presso il Fondo Prevedi dall'aderente, e che verrà da questi percepita fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

REQUISITI PER RICHIEDERE LA RITA

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, l'aderente a Prevedi deve possedere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti (lettera A del punto 2 del Modulo di richiesta della RITA):

- cessazione dell'attività lavorativa;
- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro **cinque anni dalla richiesta di RITA**;
- maturazione di almeno 20 anni di contribuzione al regime pensionistico obbligatorio di appartenenza (ad esempio INPS); (a tal fine è utile l'Estratto conto integrato "ECI" rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite il sito internet dell'Inps oppure l'ECOCERT rilasciato dall'Inps).
- maturazione di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Alternativamente, è possibile usufruire della RITA qualora si abbiano i seguenti requisiti al momento della richiesta (lettera B del Modulo di richiesta della RITA):

- inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i **dieci anni dalla richiesta di RITA**;
- maturazione di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

La **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata** consiste nell'erogazione trimestrale di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici. La durata massima dell'erogazione del capitale frazionato non potrà in nessun caso superare i 10 anni.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dal Fondo Pensione, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante da erogare in forma di RITA sarà riversata nel comparto Sicurezza. Si ricorda che il comparto Sicurezza riconosce la garanzia di restituzione del capitale investito anche sulla porzione di posizione individuale destinata alla erogazione della RITA, salvo revoca di quest'ultima (esercitabile una sola volta) o trasferimento della posizione individuale (in costanza di erogazione della RITA) ad altra forma pensionistica complementare. Il comparto Bilanciato non è, invece, assistito da garanzia di restituzione del capitale investito.

Le rate da erogare verranno ricalcolate al momento di ogni erogazione, e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita (comprese le anticipazioni) a valere sulla porzione residua di montante individuale (cioè quella non convertita in RITA).

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione di RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005).

Le somme oggetto di RITA, inoltre, saranno soggette ai limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall'articolo 11, comma 10 del D.Lgs. 252/2005.

PROFILI FISCALI

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva dichiarandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

REVOCA DELLA RITA

L'iscritto potrà esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA compilando l'apposito modulo predisposto dal Fondo Pensione Prevedi, disponibile nella sezione modulistica del sito web www.prevedi.it. La revoca è esercitabile una sola volta e, qualora la porzione del montante destinato a RITA sia investito nel comparto Sicurezza, comporta la rinuncia alla garanzia di restituzione del capitale investito.

COSTI

Il Fondo Pensione Prevedi non applica alcun costo per l'erogazione della RITA.